

Egregio Signor

Prof. Nicola Rossi

Presidente del Consiglio di Sorveglianza della

Banca Popolare di Milano

Piazza Meda

20121 MILANO

Oggetto: Denuncia al Consiglio di Sorveglianza di Banca Popolare di Milano di fatti censurabili ex art. 2408, primo comma, codice civile.

I sottoscritti

GIOVANNI BIANCHINI Nato a Cassino il 5/8/1946 residente a Roma (00199) Piazza Ledro, 9

LEONIDA MOSCA Nato a Taranto il 19/03/1952 residente a Milano (20138) Viale Enrico Forlanini 50/7

PASQUALE MAIDECCHI Nato a Tripoli Libia il 23/12/1948 residente a Roma (00122) Via Capo Passero 9

sono soci della Banca Popolare di Milano e in tale qualità sono intervenuti all'Assemblea tenutasi il 15 ottobre 2016 esprimendo voto negativo sull'unico punto all'ordine del giorno.

Con la presente denuncia intendono sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sorveglianza fatti censurabili commessi dal Consiglio di Gestione, riservandosi in ogni caso eventuali azioni da esperirsi in ogni sede competente.

Il giudizio sulla diligenza degli Amministratori nell'adempimento del loro mandato può e deve riguardare la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere e le prevedibili conseguenze per la Società e gli stakeholder, e quindi la puntuale osservanza di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

Perché un Amministratore possa dirsi diligente non basta che abbia pedissequamente osservato le norme vigenti ma può e deve tenere in considerazione più ampi e approfonditi elementi di scenario generale nel quale si inserisce le sue decisioni.

Un produttore che metta in commercio un bene che sa essere oggetto di serie indagini per la valutazione della sua pericolosità non va esente da responsabilità solo perché al momento della diffusione il provvedimento dell'Autorità che lo dichiara pericoloso non è ancora stato emanato.

Se il produttore sapeva dell'indagine ed era conscio della sua serietà era suo dovere informare i consumatori della circostanza o addirittura evitare la commercializzazione del prodotto fino alla conclusione del procedimento valutativo.

Al Consiglio di Gestione era ben noto che la legge n.33/2015 era soggetta a giudizio di legittimità costituzionale e che gli Organi di Giustizia Amministrativa erano stati investiti della questione di

legittimità sotto diversi profili, incluso il dubbio di costituzionalità, della circolare di Banca d'Italia chiamata a dare attuazione alle norme di legge.

Ciononostante, con incomprensibile e ingiustificata tempistica, il Consiglio di Gestione ha ritenuto di convocare l'Assemblea per il giorno precedente quello fissato dalla Corte Costituzionale per l'udienza nella quale si è discusso il ricorso presentato avverso la legge.

Non solo, ma nei documenti offerti ai Soci per la formazione della loro volontà assembleare non una parola viene spesa per informarli delle possibili conseguenze delle attese pronunce giudiziarie.

Inoltre si è ritenuto un incauto ordine del giorno che, contravvenendo alle richieste avanzate da diversi stakeholder, non ha posto i Soci in condizione di valutare con separato discernimento le modalità di trasformazione in società per azioni dalla progettata fusione con Banco Popolare.

Ancora, sono state segnalate, anche vigorosamente, delle attività potenzialmente distorsive della formazione della libera e regolare volontà assembleare, iniziative che meriterebbero senz'altro approfondite indagini sulle modalità di preparazione del momento assembleare.

Si trattava di informazioni e verifiche indispensabili perché si potesse dire esercitato con diligenza il mandato del Consiglio di Gestione e l'averle omesse ha implicato conseguenze decisamente censurabili sulle quali do una prima indicazione, senza pretesa di esaustività.

1. Non aver informato i Soci circa la pendenza dei giudizi non ha consentito loro di disporre di tutti gli elementi per correttamente decidere circa il voto da esprimere
2. Non aver lasciato ai Soci la possibilità di decidere separatamente su trasformazione in società per azioni e progetto di fusione è stata incauta perché ha cumulato in un'unica posizione questioni tra loro estremamente diverse
3. Non aver prospettato ai Soci la possibilità di operare la fusione degli Istituti Bancari lasciando alla Società cooperativa il ruolo di azionista rappresenta una gravissima carenza nella valutazione delle opportunità e dei rischi connessi all'operazione di fusione
4. Non aver determinato con precisione le modalità e le tempistiche dei diritti dei Soci recedenti ha tolto a tutti i Soci la possibilità di valutare con cognizione di causa la convenienza o l'opportunità dell'esercizio di questa loro facoltà
5. L'aver deciso una tempistica delle operazioni ingiustificatamente e incomprensibilmente anticipatoria rispetto ai termini di legge ha imprudentemente privato i Soci della loro prerogativa di valersi di tutti i diritti concessi dalla normativa.

Anche se potrebbe essere ritenuto superfluo, giova ricordare che le gravissime carenze della documentazione offerta dal Consiglio di Gestione ai Soci riuniti in Assemblea risulta anche dalla Relazione presentata in quella sede dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza il quale, come risulta dal verbale, ha sottolineato che considerava “..doveroso che la Relazione approvata fosse caratterizzata da una maggiore completezza” e si è dispiaciuto sinceramente che le osservazioni formulate dal Consiglio di Sorveglianza “..non abbiano potuto trovare posto nella Relazione all'Assemblea né che vi abbia trovato posto l'indicazione dei Consiglieri dissenzienti o astenuti”.

Il Presidente raccomandava “..pertanto agli azionisti della Banca un’accurata considerazione dei fattori di rischio e delle incertezze “, “tenendo altresì presente... ulteriori rischi o incertezze, attualmente non prevedibili o che si ritengono al momento improbabili, potrebbero parimenti influenzare l’attività, le condizioni economiche e finanziarie nonché le prospettive della Nuova Capogruppo”

Affermava il Presidente che “..si tratta, in particolare, di considerazioni relative alle tendenze presenti nelle dinamiche dell’Istituto aggregante ritenute meritevoli di attenzione sui versanti della redditività, della efficienza operativa, del rischio con particolare riferimento al carico negli attivi di crediti deteriorati e delle relative coperture e delle connesse difficoltà valutative”.

Tutte queste informazioni, affermava con forza il Presidente, inqualificabilmente ignorate dal Consiglio di gestione che si è mosso su una linea diametralmente opposta di opacità informativa, erano “..tendenze meritevoli di essere portate all’attenzione dei Soci”.

In conseguenza del negligente comportamento tenuto dal Consiglio di Gestione i Soci si sono visti privati della possibilità di rimanere tali in una società cooperativa azionista della Banca, di esercitare consapevolmente un informato voto assembleare e di determinarsi con cognizione di causa circa il diritto di recesso loro concesso.

Per tutte le ragioni sopra esposte i sottoscritti chiedono che il Consiglio di Sorveglianza di Banca Popolare di Milano censuri il Consiglio di Gestione assumendo ogni più appropriata iniziativa di legge

Distinti saluti

GIOVANNI BIANCHINI



LEONIDA MOSCA



PAQUALE MAIDECCHI

